

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno (termine non perentorio).

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-11-2011** n. **3.346**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **2.635** di cui:

maschi n. **1.318**

femmine n. **1.317**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **81**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **217**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **277**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.204**

oltre 65 anni n. **856**

Nati nell'anno n. **10**

Deceduti nell'anno n. **63**

Saldo naturale: +/- **-53**

Immigrati nell'anno n. **5**

Emigrati nell'anno n. **80**

Saldo migratorio: +/- **-75**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-128**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **2.971** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **13.900**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **10**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **15,00**

strade urbane Km **245,00**

strade locali Km **200,00**
itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Economia insediata è relativa, prevalentemente, alle seguenti attività:

Agricoltura;
Silvicoltura;
Attività Manifatturiere;
Artigianato;
Commercio al dettaglio ed all'ingrosso;
Ristorazione;
Turismo termale;
Intermediazione finanziaria.

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **60**
Scuole primarie con posti n. **90**
Scuole secondarie con posti n. **53**
Strutture residenziali per anziani n. **1**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **100,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.930**
Rete gas Km **21,98**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **7**
Veicoli a disposizione n. **7**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi manutentivi
Servizio Trasporto scolastico - una tratta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi sociali
S.U.A.P.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio Idrico
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio mensa scolastica
Servizio trasporto scolastico
Servizi cimiteriali
Servizio sgombero neve

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Consorzi 1
Unione di Comuni 1
Società di capitali 3

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
CIIP SPA	http://www.ciip.it/	1,24000			0,00	5.993.709,00	8.951.208,00	7.163.694,00
START SPA	http://www.startspa.it/	0,58000	Ancora non approvato consuntivo		0,00	0,00	353.965,00	354.896,00
GAL PICENO SCARL	http://www.galpiceno.it/	2,00000			0,00	172,00	1.436,00	139,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 498.212,73

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) 1.019.244,88
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) 1.222.404,37
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) 683.958,73

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	0,00	7.017.400,34	0,00
2018	0,00	10.660.271,34	0,00
2017	0,00	8.178.123,52	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	5.398,50
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non presenti.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	3	3	0
Categoria B3	3	3	0
Categoria C	9	7	2
Categoria D1	11	3	8
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	26	16	10

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **26**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	26	981.732,96	15,03
2018	26	1.017.146,17	12,79
2017	26	1.016.801,22	13,35
2016	19	714.550,23	22,79
2015	19	738.661,11	31,11

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? NO

In merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevedeva che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Con legge 232/2016 (legge stabilità 2017) all'art.1 comma 463:

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Nel 2016 gli enti colpiti dal sisma non hanno partecipato al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica.

Il territorio del Comune di Acquasanta Terme è stato interessato dal sisma del 24.08.2016, e rientra nell'elenco di cui al DL 189/2016

L'art. 43 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 16 septies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" dispone:

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione ((, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,)) da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

La circolare del MEF - RGS n. 25 del 3 ottobre 2018 ad oggetto “Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018” ha riportato:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

In particolare, viene affermato che “l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

La Corte precisa, inoltre, che “l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”.

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che “il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

L'articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Con comunicazione del MEF pareggio.rgs@mef.gov.it del 04/10/2018, relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono state definite le modalità di monitoraggio e di utilizzo.

Con i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 145/2018 sono state riviste le regole sui vincoli di finanza pubblica. In particolare:

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio n.145 del 29/12/2018 all'art. 1 commi da 819 a 826, ha previsto la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrato del rispetto del saldo obiettivo.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.832.000,10	1.826.122,16	1.897.514,85	1.908.516,49	1.959.529,40	1.959.529,40	0,579
Contributi e trasferimenti correnti	6.050.674,09	4.541.657,90	5.568.981,62	4.283.284,53	4.314.944,75	4.314.944,75	- 23,086
Extratributarie	2.777.597,15	649.620,28	740.449,24	660.428,44	667.177,68	667.177,68	- 10,807
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.660.271,34	7.017.400,34	8.206.945,71	6.852.229,46	6.941.651,83	6.941.651,83	- 16,506
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	226.564,93	398.347,15	489.349,24	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.886.836,27	7.415.747,49	8.696.294,95	6.852.229,46	6.941.651,83	6.941.651,83	- 21,205
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.887.889,71	11.258.694,05	6.559.337,68	499.596,59	507.571,75	507.571,75	- 92,383
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	451.423,82	2.848.905,38	13.690.264,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.339.313,53	14.107.599,43	20.249.602,01	499.596,59	507.571,75	507.571,75	- 97,532
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84	0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.226.149,80	21.523.346,92	31.610.964,80	10.016.893,89	10.114.291,42	10.114.291,42	- 68,311

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.748.838,83	1.482.074,99	3.156.297,07	2.865.566,79	- 9,211
Contributi e trasferimenti correnti	3.684.577,92	4.369.785,62	10.292.761,09	8.269.964,58	- 19,652
Extratributarie	2.570.004,41	503.895,16	1.585.229,12	1.349.430,03	- 14,874
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.003.421,16	6.355.755,77	15.034.287,28	12.484.961,40	- 16,956
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.003.421,16	6.355.755,77	15.034.287,28	12.484.961,40	- 16,956
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	268.705,18	277.563,55	20.506.117,32	13.549.992,76	- 33,922
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	63.674,92	63.674,92	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	268.705,18	277.563,55	20.569.792,24	13.613.667,68	- 33,817
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.272.126,34	6.633.319,32	38.269.147,36	28.763.696,92	- 24,838

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TRIBUTI

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) prevedeva una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle componenti relative all'imposta municipale propria IMU, alla TASI - tassa sui servizi indivisibili, e alla TARI (tassa sui rifiuti).

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dal D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale). Essendo il Comune di Acquasanta Terme classificato montano, i terreni agricoli sono esclusi di pagamento dell'IMU.

L'imposta municipale propria (IMU) era disciplinata dal D. Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale).

A seguito del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI (L. 232/2016) le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e TASI già deliberate per l'anno 2017 con atto del Consiglio Comunale n. 9/2017, sono rimaste invariate nel 2018 (delibera 5/2018).

Per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), contenente rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l'unificazione IMU-TASI e la riforma della riscossione. Ulteriori novità si rinviengono nel decreto "crescita" (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019), nel decreto "fiscale" (D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019) e nel nuovo metodo tariffario TARI predisposto dall'ARERA.

1. Nuova IMU - Unificazione Imu-Tasi (commi da 738 a 783)

1) presupposto dell'imposta: "possesso di immobili" (comma 740)

- nuova definizione di fabbricato (comma 741): unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano "con attribuzione di rendita catastale"
- si considera inoltre parte integrante del fabbricato anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza "esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente" (comma 741).

2) soggetti passivi: "possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi" (comma 742).

- "in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni" (comma 743).

3) assoggettate all'imposta: le abitazioni principali e quelle assimilate; invariata la definizione di abitazione principale e di pertinenze dell'abitazione principale (massimo un C/2, un C/6, un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (commi 740 e 741)

4) riserva statale dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, - spettanza ai comuni delle maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti dall'attività di accertamento di tali immobili (comma 744).

5) base imponibile per il calcolo dell'imposta: valore degli immobili che per i fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in

catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (comma 745). Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, "o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici", avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (comma 746).

6) sistema di pagamento dell'imposta: due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

7) agevolazioni: riduzione del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato - per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (comma 747). Riduzione al 75% per le abitazioni locate a canone concordato (comma 760).

8) esenzioni: non pagano l'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, "comprese le società agricole"; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (comma 758). Esonero degli immobili pubblici adibiti ad attività istituzionali, fabbricati delle catastali da E/1 a E/9, fabbricati con destinazione ad usi culturali, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, agli immobili posseduti e utilizzati dai Enti non profit ed ecclesiastici per scopi non commerciali (comma 759).

I comuni dovranno adottare le delibere necessarie all'introduzione del nuovo tributo.

Tuttavia l'amministrazione intende per il 2021 confermare gli indirizzi e le aliquote degli anni precedenti come di seguito dettagliato, specificando che per l'anno 2020 l'Amministrazione ha deciso di confermare l'invarianza precedente delle aliquote IMU e TASI:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: aliquota pari **0,1%**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,00%** per mille;
- abitazioni concesse in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, aliquota pari **0,76%**;
- aree edificabili aliquota pari **0.86%**;
- tutti gli altri immobili aliquota pari a **1,06%**.

TARI

L' Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (Arera) con Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) Sulla base del P.E.F. dovranno essere ricalcolate le tariffe della tassa.

L'amministrazione per il 2020 comunque si è avvalsa di quella facoltà di cui al comma 5 dell'art. 107 del DL 18/20 e s.m.i che prevede la possibilità di confermare nel 2020 le stesse tariffe del 2020, approvando il piano finanziario TARI entro il 31/12/2020 e recuperando le eventuali differenze nei tre anni successivi.

Per l'anno 2021 ancora alla data odierna non si ha modo di determinare l'onere relativo a tale tassa e pertanto in sede di aggiornamento si provvederà a fornire ulteriori informazioni di dettaglio

A seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, diversi edifici risultano inagibili.

Gli introiti da IMU ridotti sono coperti da contributi compensativi (D.L.17/10/2016 n. 189 convertito in L. 15/12/2016 n.229).

Quanto alla TARI in parte è stata oggetto di compensazione relativa al mancato gettito per gli edifici inagibili.

L'addizionale comunale all'IRPEF viene mantenuta nel bilancio di previsione nella misura dello 0,8 %.

Il gettito è stato elaborato sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento delle Finanze ed in base agli introiti degli anni precedenti.

TARIFFE

Attualmente il comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito specificate, evidenziando il mantenimento anche per l'anno 2021 delle medesime tariffe 2020.

MENSA SCOLASTICA	ANNO 2020	ANNO 2021
Compartecipazione giornaliera per presenza/pasto	€ 3,00	€ 3,25
Dal terzo figlio compreso in poi, qualora si verifichi la contemporanea richiesta di fruizione del servizio mensa da parte degli stessi - compartecipazione giornaliera per presenza/pasto	€ 0,00	€ 0,00
PISCINA COMUNALE		
Ingresso giornaliero	€ 4,90	€ 4,90
Ingresso giornaliero minori anni 14	€ 2,90	€ 2,90
TEATRO COMUNALE		

A) SPETTACOLI E CONCERTI		
Biglietto intero compreso IVA	€ 5,00	€ 5,00
Biglietto ridotto compreso IVA (sotto anni 12)	€ 3,00	€ 3,00
Abbonamento annuo compreso IVA	€ 25,00	€ 25,00
B) STAGIONE TEATRALE PROSA E DANZA		
Biglietto intero compreso IVA	€ 10,00	€ 10,00
Biglietto ridotto compreso IVA (sotto anni 12)	€ 5,00	€ 5,00
Abbonamento annuo compreso IVA	€ 30,00	€ 30,00
C) CONFERENZE E CONGRESSI – ORGANIZZATE DA TERZI		
Utilizzo a giornata	€ 150,00 + IVA	€ 150,00 + IVA
Allestimento e/o disallestimento	€ 100,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
D) SPETTACOLI TEATRALI-MUSICALI-DANZA organizzate da terzi		
Utilizzo a giornata	€ 100,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
Prova, allestimento e/o disallestimento (prova saggio) a giornata	€ 70,00 + IVA	€ 70,00 + IVA
Per ulteriori giornate di prova	€ 50,00 + IVA	€ 50,00 + IVA
E) INIZIATIVE VARIE ORGANIZZATE DA TERZI		
Concerti	€ 150,00 + IVA	€ 150,00 + IVA
Spettacoli teatrali ed arte varia	€ 100,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
Conferenze spettacolo	€ 100,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
Seminari (al giorno)	€ 100,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI		
A) Utilizzo campi sportivi Ponte d'Arli e Cagnano – Soc. Extracomunali		
Soc. fino a 25 giocatori €/gg	€ 130,00	€ 130,00
Soc. fino da 26 a 45 giocatori €/gg	€ 180,00	€ 180,00
Soc. oltre 45 giocatori €/gg	€ 200,00	€ 200,00
B) Utilizzo campi sportivi Ponte d'Arli e Cagnano – Gruppi Amatoriali		
Giornaliero compreso l'uso dei servizi	€ 70,00	€ 70,00
C) Utilizzo palestra comunale ad ora per associazioni o gruppi informali	€ 4,50	€ 4,50
D) Utilizzo campi da tennis (condizioni diverse)		
CANONE LAMPADE VOTIVE	Anno 2019	Anno 2020
Canone annuo	€ 17,00	€ 17,00
Spesa fissa di allaccio	€ 24,00	€ 24,00

Spesa fissa collegamento cappellina	€ 100,00	€ 100,00
-------------------------------------	----------	----------

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Giardino Dancing - € 150,00 annui

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le principali entrate straordinarie sono quelle connesse all'emergenza sisma, sia quali entrate correnti per

- rimborso spese personale straordinario a tempo determinato
- lavori di messa in sicurezza edifici

sia quali entrate in conto capitale

- rifacimento plesso scolastico e messa in sicurezza immobili comunali e stradali
- recupero piscina termale

Altre entrate straordinarie in conto capitale sono legate alla partecipazione di Bandi di finanziamento di investimenti regionali e locali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende effettuare ricorso a mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un complessivo risparmio, anche alla luce dei decrescenti trasferimenti erariali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà cercare di gestire i servizi ricorrendo a strumenti che garantiscano un risparmio almeno sul lungo periodo.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si espone quanto segue:

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE - CAPACITA' ASSUNZIONALI - STABILIZZAZIONI

Il personale costituisce la principale risorsa dell'ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia.

Ai sensi dell'art. 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Inoltre:

- l'art. 89, comma 5 del TUEL, stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

[...]

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rimanda a **linee di indirizzo** per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce che

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

[...]

Cfr. circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4

- l'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce:

[...]

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

[...]

La riforma della programmazione

La valorizzazione del piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica costituisce uno degli elementi che più caratterizzano la riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n. 75/2017. Queste previsioni discendono direttamente dalle indicazioni dettate dalla legge delega n. 124/2015, cd riforma Madia. Il legislatore non "sopprime" la dotazione organica, ma stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno.

Le indicazioni applicative sono state dettate dalle Linee Guida che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato.

IL PIANO DEL FABBISOGNO

Il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale.

LE FINALITA'

Sulla base delle nuove regole dettate dalla riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego la organizzazione degli uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla normativa:

- a) dare applicazione ai vincoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001: accrescere l'efficienza delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la formazione e lo sviluppo professionale;
- b) essere conforme al "piano triennale dei fabbisogni";
- c) essere contenuta nei documenti previsti dall'ordinamento dell'ente;
- d) ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di "obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini";
- e) garantire "l'ottimale distribuzione delle risorse umane";
- f) essere coerente con "la pianificazione pluriennale delle attività e della performance";
- g) essere coerente "con le linee di indirizzo" che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) dare corso alla individuazione delle "risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano";
- i) tenere conto delle "risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio" e di "quelle connesse alle facoltà assunzionali" dell'ente ;
- j) essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali, ma a condizione che ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali. Per cui si deve escludere qualunque forma di relazione sindacale più pregnante, quale ad esempio la concertazione, l'esame congiunto etc.

Sono state elaborate da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le **Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA.**

CAPACITA' ASSUNZIONALI

Queste le disposizioni in materia di spesa di personale e capacità assunzionale FINO ALLA PUBBLICAZIONE in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 del d.m. 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni». (Il d.m. determina quindi che l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, il così detto "Decreto Crescita", acquisisca efficacia).

☐ Legge 296/2006 art.1 commi:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) **LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;**
- b) **razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;**
- c) **contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.**

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

nonché' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Legge n. 208/2015 art. 1 comma

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Ferme restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018

D.L. n. 90/2014 come modificato con DL 4/2019 (art. 14 bis) art. 3 commi

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un

arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente)). L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.

((5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi)).

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

LEGGE 56 del 2019 art.3 comma

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

□ **D.L. 34 del 2019 art.33 comma**

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,)) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018

I resti delle capacità assunzionali

Sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014, per come chiarite dal DL n. 78/2015, le amministrazioni locali e regionali possono utilizzare i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni.

Il triennio, per effetto di quanto disposto dall'art. 14 bis del DL 4/19, è stato modificato in quinquennio precedente.

Il quinquennio precedente è quello 2015-2019 (cessazioni 2014-2018).

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017 ha chiarito che esse possono essere utilizzate nella misura fissata annualmente dal legislatore,

“i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”

Le condizioni

Sono rimaste inalterate le condizioni che le amministrazioni devono rispettare per potere dare corso ad assunzioni:

1. Rispetto del pareggio di bilancio nell'anno precedente, che deve risultare dalla trasmissione telematica alla RGS entro il 31 marzo. In via interpretativa le Corti dei Conti dicono che è condizione di buona amministrazione che questo vincolo sia probabilmente rispettato nell'anno;
2. Rispetto nell'anno precedente del tetto di spesa del personale;
3. Attestazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero;
4. Adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità;
5. Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
6. Rispetto dei termini per l'adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;
7. A parere della Sezione di controllo della Corte dei conti della Sardegna, approvazione del piano delle performance.

Non è più richiesta la dimostrazione della avvenuta rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell'ultimo triennio.

Vige ancora la seguente normativa:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

RAPPORTO 2011/2013 AL NETTO RIDUZIONI RISULTA PARI AD € 654.160,39

Personale a tempo determinato e flessibile

(personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017)

tetto di spesa massimo

- A) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
- detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
- a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- B) 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- C) sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deroghe per i comuni:

- a) *condizioni:*
- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
 - rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale,
- b) *modalità:*
- assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato
1. a carattere stagionale,
 2. nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica,
 3. a condizione che:
- i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati;

- e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

SPESA 2009: € 133.278,84 AL NETTO DELLA STABILIZZAZIONE.

QUESTO L'ATTUALE ORGANIGRAMMA/PIANTA ORGANICA DEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME come ridefinita dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 126/2020:

AREA FUNZIONALE	PROFILO PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO GIURIDICO	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI	NOTE
AMMINISTRATIVA	ISTRUT. DIRETTIVO AMM.VO	D 1	1 Ardino	1	
	ISTRUT.AMMINISTRATIVO	C1	-	1	
	ESECUTORE SCOLASTICO SPECIALIZZATO	B3	1 Capriotti	1	
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	SOPPRESSO	-	-	
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	SOPPRESSO	-	-	
	ESECUTORE SCOLASTICO	SOPPRESSO	-	-	
	ESEC.AMMIN.(Part-Time)	SOPPRESSO	-	-	
OPERATORE GENERICO (P-Time)	SOPPRESSO	-	-		
TECNICA I	ISTRUT. DIRETTIVO TECNICO	D1	1 Ciucci	-	
TECNICA II	ISTRUT. DIRETTIVO TECNICO	D1	1 Lo Parco	-	
	ISTRUTTORE TECNICO	C1	1 Giardina		(+1 in attesa di trasformazione da part time a full time)
	ISTRUTTORE TECNICO (Part-Time)	C1	2 Caucci-Scarpini	-	(-1 in attesa di trasformazione a part time a full time)
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	B3	1 Carnicelli	2	
	ESECUTORE TECNICO	B1	2 Febi-Bastiani	3	(+1 in attesa di trasformazione da part time a full time)
	ESECUTORE TECNICO (Part-Time)	B1	1 Alesi	-	(-1 in attesa di trasformazione da part time a full time)
TRIBUTI – ATTIVITA' PRODUTTIVE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	1 Fiscaletti	-	
ECONOMICO FINANZIARIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	-	1	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE SOCIALE	D1 PART TIME 50%	-	1	
	ISTRUT.AMMINIST. CONTABILE	C1	1 Alesi	-	

	ESEC.CONTABILE AMMIN.	B3	1 D'Angelantonio	-	
DEMOGRAFICA – STATISTICA		-	-	-	
	ISTRUT. MMINISTRATIVO	C1	1 Caucci	1	
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B3 PART TIME 50%	-	1	
VIGILANZA E SANITA' PUBBLICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	SOPPRESSO E SPOSTATO SU AREA FINANZIARIA	-	-	
	AGENTE DI P.M.	C1	1 Ranciaffi	1	
		TOTALI	16	13	

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 1/04/2018 si provvedeva all'approvazione definitiva del DUP 2018/2020 con il quale si prendeva atto di quanto di seguito specificato.

Nel triennio 2015/2017 sono intervenute le seguenti cessazioni di personale di ruolo per pensionamenti:

2015 per cessazioni intervenute anno 2014 – n. 1 categoria B1 full time

2016 per cessazioni intervenute anno 2015 – n. 1 categoria A1 part time 64,10%

L'amministrazione detiene una percentuale tra spese del personale e spese correnti superiore al 25% e che, quindi, non risultano applicabili le maggiori percentuali di turn over ipotizzate dalla normativa sopra richiamata, ma quella ordinaria del 60%;

L'amministrazione, stante il numero di abitanti al 31/12/2016 (pari a 2855) ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato (n.15,28), detiene un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto, per la rispettiva classe, dal Decreto Ministeriale in caso di enti dissestati e che, quindi, risulta applicabile la maggiore percentuale di turn over per la cessazione intervenuta nell'anno 2015, pari al 75% della spesa;

Sulla scorta di quanto sopra, il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni per i triennio 2015/2017 (pensionamenti anni 2014/2016) ed utilizzabile per nuovi assunzioni sulla base delle percentuali sopra richiamate, può essere determinato come dal seguente prospetto, ricordando che il conteggio è effettuato sulle voce fisse e ricorrenti del profilo giuridico di accesso del cessato e considerando, ovviamente, la percentuale di part time:

Anno	Riferimento cessazioni	Categoria	Full time Part time	Costo annuo	Percentuale turn over	Resto utilizzabile
2015	2014	B1	100%	€ 19.718,91	60%	€ 11.831,35
2016	2015	A1	64,10%	€ 11.758,36	75%	€ 8.818,77
Totale						€ 20.650,12

Per gli anni 2018-2019-2020 era prevista una sola cessazione nel corso dell'anno 2018, realizzatasi nel marzo 2018.

La cessazione 2018 di cui sopra determina un risparmio spesa annuo pari ad € 24.450,79 sulla scorta del CCNL in vigore al momento del pensionamento (valori per un D1 tranne salario anzianità e riequilibrio - stipendio € 22.930,60+ IVC 171,34 + comparto € 59.40+€ 563.40 + salario anzianità e riequilibrio 726,05). Tale risparmio confluisce al 100% nella capacità assunzionale 2019 dell'Ente.

Nel corso del 2019 si è inoltre verificata una cessazione per quota 100 di un istruttore direttivo tecnico immediatamente rimpiazzato con assunzione a tempo indeterminato tramite utilizzo di graduatorie vigenti dell'Ente.

Ricordato che al Comune di Acquasanta Terme sono state assegnate n. 10 unità di personale (n.9 full time e n. 2 part time 50%) da assumere ai fini del Sisma 2016, personale la cui assunzione rientra all'interno del presente provvedimento di programmazione.

L'Amministrazione ha provveduto nel corso del 2020 all'assunzione del vincitore della procedura di assunzione del concorso pubblico bandito nel 2017 ed interessato da ricorsi giunti innanzi al Consiglio di Stato e conclusosi per cessata materia del contendere.

Richiamate le deliberazioni della Corte Corti – Sezione di Controllo – della Regione Sicilia n. 176/2017, Regione Campania n. 68/2017 e Regione Sardegna n. 18/2018 in ordine alla determinazione del dies a quo dei resti assunzionali, per effetto delle quali la pubblicazione in GU del bando di concorso pubblico entro il 31/12/2018 salvaguarda i resti assunzionali detenuti dall'Ente.

Tale procedura concorsuale, che prevedeva l'assunzione di una categoria D1 part time al 50%, **determinerà la riduzione dei resti assunzionale per l'importo complessivo di € 12.301,45** calcolato sulla scorta delle voci fisse e ricorrenti attuali del CCNL (stipendio € 21.135,47/12 x 13 mensilità + comparto € 59,40+€ 563,40) da scomputare ai resti assunzionali esistenti al momento del bando (€ 20.650,12).

In base a quanto sopra esposto i resti assunzionali per il 2020 del Comune di Acquasanta Terme sono così determinati:

-Resti assunzionali 2016 € 8.348,67 (€ 20.650,12 - € 12.301,45)

-Cessazioni 2018 € 22.930,60

Totale € 31.279,27

Richiamato il Dlgs. 75/2017 e s.m.i., in particolare l'art. 20 in tema di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, l'Ente, come previsto nel precedente DUP 2018/2020, ha provveduto alla stabilizzazione di una categoria C1 – vigile urbano – per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2018, nella quale si specificava : **“Ravvisata la necessità, in considerazione dell'elevato importo utilizzabile per l'assunzione di personale a tempo determinato assumibile nel rispetto dei vincoli di legge sopra richiamato con riferimento al dato registrato nell'anno 2009, di non intaccare le proprie capacità assunzionali da turn-over e di utilizzare, per la procedura di stabilizzazione, una quota del budget del lavoro flessibile che, di fatto, diventerà spesa a regime di personale a tempo indeterminato, con contestuale riduzione permanente della possibilità di acquisizione di lavoratori a termine per l'importo della stabilizzazione stessa; **Constatato** che le risorse disponibili collegate al limite di cui sopra, riparametrato alla spesa media del triennio 2015/2017 – pari ad € 53.959,52, compatibilmente con la necessità di garantire comunque la possibilità di assunzioni a termine, consentono di destinare alle procedure di stabilizzazione le risorse necessarie per l'assunzione a tempo indeterminato di una sola unità di personale – costo di circa € 32.000”**; e della determinazione servizio personale n. 143/637/2018

CONDIZIONI:

1. Rispetto del pareggio di bilancio nell'anno precedente: SI
2. Rispetto nell'anno precedente del tetto di spesa del personale: SI
3. Attestazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero SI
4. Adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità: SI
5. Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti: SI
6. Rispetto dei termini per l'adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni: SI

Per effetto della pubblicazione in GU n. 108 del 27 aprile 2020, del d.m. 17 marzo 2020, recante «Misure

per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», è ora in vigore l'art. 33, comma 2, precedentemente richiamato del d.l. 34/2019, il così detto “Decreto Crescita”, in base al quale le capacità assunzionali dell'ente sono determinate sulla scorta della seguente normativa:

l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. in base al quale: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell' articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*

il Decreto 17 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* le cui disposizioni si applicano con decorrenza 20/04/2020, con il quale sono stati definiti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individuate le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

la relativa circolare esplicativa prot.974 del 08/06/2020.

La capacità assunzionale quindi è stata rideterminata sulla base dei nuovi criteri e sulla scorta delle istruzioni ministeriali, comunque in modalità conforme a quella già prevista nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 126/20 come esposto nel seguente prospetto che riporta i dati relativi all'ultimo consuntivo approvato dell'anno 2019:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	2649
Anno Corrente	2020

Prima soglia	Seconda soglia
27,60%	31,60%

Incremento massimo ipotetico spesa 2020	
%	€
20,00%	195.267,02 €

Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto	8.178.123,52 €
Penultimo rendiconto	10.660.271,34 €
Terzultimo rendiconto	7.017.400,34 €

FCDE	24.877,66 €
Media - FCDE	8.593.720,74 €
Rapporto Spesa/Entrate	
11,16%	

Incremento spesa 2020 - I FASCIA	
%	€
20,36%	195.267,02 €

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto	959.235,74 €
Anno 2018	976.335,12 €

Collocazione ente	
Prima fascia	

Margini assunzionali	
31.279,37 €	

FCDE	
-------------	--

Utilizzo massimo margini assunzionali	
31.279,37 €	

Incremento spesa	
226.546,39 €	

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano

Ricordato che all'interno della capacità assunzionale sopra ridefinita di € 226.546,39 sono state realizzate, o si ultimeranno entro il 31/12/2020 le indicazioni amministrative sotto riportate

- procedere alla trasformazione, da part time 50% a full time, del contratto sottoscritto con profilo istruttore direttivo amministrativo D1, esclusivamente con il consenso dello stesso, giusto parere ARAN 900-4CB1, evidenziando che il concorso relativo, come riportato anche negli atti prodromici alla sua approvazione, fu bandito al 50% unicamente per problematiche connesse agli spazi finanziari, allora insufficienti per una copertura al 100%, prevedendo, come nella determinazione 149/470/2017, “Constatato che, in base ai resti disponibili, è possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato tramite concorso, nel rispetto di quanto già previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.18/2017, solamente di un’unità part time 50% categoria D – accesso D1, per poi eventualmente utilizzare le economie disponibili dalla cessazione per pensionamento, che si verificherà nel 2018, per procedere alla trasformazione da part time a full time”, e nell’ulteriore constatazione che all’interno della dotazione organica dell’Ente il posto era comunque a tempo pieno;
- procedere alla trasformazione, da part time 88,88% a full time, del contratto sottoscritto con profilo istruttore tecnico categoria C1/C4, con conseguente successivo aggiornamento della dotazione organica;
- procedere alla trasformazione, da part time 88,88% a full time, del contratto sottoscritto con profilo esecutore categoria B1/B2, con conseguente successivo aggiornamento della dotazione organica;
- procedere alla copertura del posto di istruttore amministrativo categoria C1 lasciato vacante da pensionamento, anche tramite l’istituto temporaneo del comando, nelle more dell’attivazione delle procedure concorsuali, al fine di impiegare da subito personale esperto;
- procedere, ex art. 20 – comma 1 del Dlgs. 75/2017 e s.m.i. all’avvio della procedura di stabilizzazione del profilo istruttore amministrativo categoria C1 a tempo pieno, con imputazione degli oneri non alla spesa del lavoro flessibile ex comma 3 del Dlgs. 75/2017 e s.m.i., ma alla capacità assunzionale a tempo indeterminato dell’Ente sopra rideterminata, avendo comunque l’Ente rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica imposti negli anni precedenti nonché i limiti della spesa del personale;

il cui onere rientra ampiamente all'interno della capacità assunzionale sopra indicata, EVIDENZIANDO, IN BASE A QUANTO STABILITO DALL'ART. 7 DEL DM 17/04/2020 CHE: "1. LA MAGGIOR SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DERIVANTE DA QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 4 E 5 NON RILEVA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 557-QUATER E 562, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296."

Per gli anni 2021-2023 alla data attuale non sono state formalmente presentate ipotesi di pensionamento, pertanto la situazione verrà aggiornata in sede di nota di aggiornamento.

Occorre inoltre evidenziare che per effetto della conversione in legge del milleproroghe di cui al DL 162/2019 sono infatti possibili nuove stabilizzazioni.

Il comma 1 dell'articolo 20 del Dlgs 75/2017 ha subito, di fatto, due sostanziali modifiche a opera del decreto Milleproroghe. Innanzitutto è stato spostato il termine finale per poter concludere le procedure di stabilizzazione dal 2020 al 31 dicembre 2021, ma soprattutto, in sede di conversione, è stato ampliato il periodo a cui fare riferimento per valutare i requisiti soggettivi dei lavoratori che possono ambire al posto al tempo indeterminato. Infatti, una delle tre condizioni è ora così definita: personale che «abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Tale possibilità sarà ovviamente attentamente valutata dall'Amministrazione.

A tale normativa, con le necessarie forme di coordinamento che dovranno sopraggiungere, si aggiunge anche quella prevista dall.art. 57 del DL 104/2020 e s.m.i., in particolare dall'art. 57 in base al quale:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui

al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3;

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

3-ter. All'*articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: «due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e fino a cinque esperti incaricati ai

Evidenziata l'importanza, la delicatezza e le conseguenze contabili di tale normativa, la stessa sarà attentamente valutata dall'Amministrazione che intenderà ovviamente applicarla nel rispetto degli equilibri complessivi di bilancio, in particolare una volta acquisite tutte le informazioni indispensabili attualmente non disponibili, tanto in termini di modalità, quanto, soprattutto, di compatibilità rispetto alla dotazione organica attuale, di costo dell'operazione e della durata del finanziamento esterno.

Pertanto in sede di nota di aggiornamento al DUP, o comunque nel rispetto da quanto richiesto dalla particolare normativa sopra richiamata, si provvederà al relativo aggiornamento della programmazione.

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023
PROCEDURE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

ANNUALITA' 2021

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I(interno) E(Esterno)	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
3	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/TECNICO		GRADUATORIE APERTE CONCORSI ALTRI ENTI/COMANDO/ CONCORSO PUBBLICO/SELEZIONE /CONVENZIONI ART 14 CCNL 2004-COMMA 557	COPERTURA FINANZIATA DA BILANCIO	2021	Nel rispetto dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010 Anche part time
7 di cui due part time	C1 -D1	ISTRUTTORE TECNICO /IST DIRETTIVO TECNICO		UTILIZZO GRADUATORIE APERTE ENTE ED ALTRI AMMINISTRAZIONI/SELEZIONE	SISMA 2016	2021	Art 50 bis DL 189/2016
4	C1 -D1	ISTRUTTORE TECNICO - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE		UTILIZZO GRADUATORIE APERTE ENTE ED ALTRI AMMINISTRAZIONI/SELEZIONE	SISMA 2016	2021	Art 50 bis DL 189/2016

ANNUALITA' 2022/2023

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I(interno) E(Esterno)	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
3	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/ TECNICO		GRADUATORIE APERTE CONCORSI ALTRI ENTI/COMANDO/ CONCORSO PUBBLICO/SELEZIONE /CONVENZIONI ART 14 CCNL 2004-COMMA 557	COPERTURA FINANZIATA DA BILANCIO	2022/2023	Nel rispetto dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010 Anche part time
7 di cui due part time	C1 -D1	ISTRUTTORE TECNICO /IST DIRETTIVO TECNICO		UTILIZZO GRADUATORIE APERTE ENTE ED ALTRI AMMINISTRAZIONI/SE LEZIONE	SISMA 2016	2022/2023	Art 50 bis DL 189/2016
4	C1 -D1	ISTRUTTORE TECNICO - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE		UTILIZZO GRADUATORIE APERTE ENTE ED ALTRI AMMINISTRAZIONI/SE LEZIONE	SISMA 2016	2022/2023	Art 50 bis DL 189/2016

Si ricorda che le assunzioni a t.d. ex art.50bis DL 189/2016 (decreto sisma) vanno *in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 –PROCEDURE
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

ANNUALITA' 2021

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I(interno) E(Esterno)	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		CONCORSO PUBBLICO	COPERTURA FINANZIATA DA BILANCIO E DA CESSAZIONE	2021 Procedura già avviata nel 2020	Assunzione eventualme nte anche part time nel rispetto dei vincoli assunzional i
In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		STABILIZZAZIONE EX ART. 57 DL 104/2020.	In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	2021	

ANNUALITA' 2022

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I(interno) E(Esterno)	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		STABILIZZAZIONE EX ART. 57 DL 104/2020.	In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	2022	

ANNUALITA' 2023

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I(interno) E(Esterno)	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		STABILIZZAZIONE EX ART. 57 DL 104/2020.	In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	2023	

In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		STABILIZZAZIONE EX ART. 57 DL 104/2020.	In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	2023	
In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		STABILIZZAZIONE EX ART. 57 DL 104/2020.	In attesa di chiarimenti sulla normativa e copertura art 57 DL 104/2020	2023	

Non sono stati rilevati esuberi ed eccedenze di personale.

PIANO INCARICHI EX 46 DL 112/2008.

Conformemente a quanto deliberato per il 2020, anche per il 2021 si prevede un piano annuale per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione a soggetti estranei all'Ente estremamente limitato.

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è fissato nella misura complessiva dello 0,5% della spesa corrente annua risultante dal precedente bilancio di previsione assestato, rispettando pertanto il limite stabilito dall'art. 14 del d.l.66/2014 (4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro ed 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e comunque all'interno della programmazione dell'Ente.

– n. 1 unità presso tutti i servizi: pareri legali e collaborazioni su tematiche complesse ed articolate non risolubili con la professionalità delle figure in pianta organica;

Si ricorda che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto dei limiti, criteri e modalità fissati nell'apposito Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, integrato ai sensi dell'art. 1, comma 56 della L. 244/2007 nonché dei limiti di cui all'art. 6 – comma 7 del DL 78/10.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art.21 del Codice appalti D.lgs. 50/2016:

1. *Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.*

2. *Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.*

3. *Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere*

riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

4. *Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.*

5. *Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.*

6. *Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

7. *Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.*

8. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:*

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi

ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Con decreto MIT 16 gennaio 2018 n.14 è stato approvato il relativo regolamento.

PROGRAMMA BIENNALE 2021 - 2022 ACQUISTI BENI E SERVIZI

Nel biennio di riferimento sono previsti acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

E' inoltre prevista la concessione del servizio pubblica illuminazione.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche.

Il programma triennale opere pubbliche prevede opere di importo superiore a 100.000,00. Alla data odierna la programmazione ricalca essenzialmente quella del triennio precedente di cui alla nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 a cui si rimanda. In sede di aggiornamento si provvederà ad indicare gli interventi effettivi per il triennio 2021-2023.

L'obiettivo dell'Ente è comunque quello di partecipare ai prossimi bandi pubblici per la concessione di finanziamenti utili a dare copertura finanziaria.

Gli oneri a carico dell'ente, saranno determinati di volta in volta in base all'entità della spesa ed alle disponibilità di bilancio.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente dovrà costantemente monitorare l'andamento finanziario.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.019.244,88			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.852.229,46 0,00	6.941.651,83 0,00	6.941.651,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.664.128,06 0,00 28.928,58	6.712.451,84 0,00 29.247,50	6.712.451,84 0,00 29.247,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		65.150,13 0,00 0,00	227.949,99 0,00 0,00	227.949,99 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			122.951,27	1.250,00	1.250,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		122.951,27	1.250,00	1.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		499.596,59	507.571,75	507.571,75
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		122.951,27	1.250,00	1.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		622.547,86 0,00	508.821,75 0,00	508.821,75 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un controllo continuo soprattutto sulle riscossioni delle entrate.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.019.244,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.865.566,79	1.908.516,49	1.959.529,40	1.959.529,40	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	9.994.163,26	6.664.128,06	6.712.451,84	6.712.451,84
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.269.964,58	4.283.284,53	4.314.944,75	4.314.944,75					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.349.430,03	660.428,44	667.177,68	667.177,68					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.549.992,76	499.596,59	507.571,75	507.571,75	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.567.699,65	622.547,86	508.821,75	508.821,75
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	325,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	26.034.954,16	7.351.826,05	7.449.223,58	7.449.223,58	Totale spese finali	24.562.187,91	7.286.675,92	7.221.273,59	7.221.273,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	63.674,92	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	65.150,13	65.150,13	227.949,99	227.949,99
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84	2.665.067,84
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.472.678,80	2.336.208,03	1.757.042,54	1.757.042,54	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.437.797,67	2.336.208,03	1.757.042,54	1.757.042,54
Totale titoli	31.236.375,72	12.353.101,92	11.871.333,96	11.871.333,96	Totale titoli	29.730.203,55	12.353.101,92	11.871.333,96	11.871.333,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.255.620,60	12.353.101,92	11.871.333,96	11.871.333,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.730.203,55	12.353.101,92	11.871.333,96	11.871.333,96
Fondo di cassa finale presunto	2.525.417,05								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE 07 Turismo

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

Confermare la gestione attuale.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Confermare la gestione attuale.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.053.438,38	0,00	0,00	1.053.438,38	1.044.024,13	0,00	0,00	1.044.024,13	1.044.024,13	0,00	0,00	1.044.024,13
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.204,75	0,00	0,00	41.204,75	41.699,24	0,00	0,00	41.699,24	41.699,24	0,00	0,00	41.699,24
4	358.014,42	0,00	0,00	358.014,42	360.486,72	0,00	0,00	360.486,72	360.486,72	0,00	0,00	360.486,72
5	18.631,00	0,00	0,00	18.631,00	16.733,94	0,00	0,00	16.733,94	16.733,94	0,00	0,00	16.733,94
6	27.627,64	0,00	0,00	27.627,64	27.959,22	0,00	0,00	27.959,22	27.959,22	0,00	0,00	27.959,22
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9	347.726,07	0,00	0,00	347.726,07	351.898,80	0,00	0,00	351.898,80	351.898,80	0,00	0,00	351.898,80
10	397.907,77	122.951,27	0,00	520.859,04	397.853,89	1.250,00	0,00	399.103,89	397.853,89	1.250,00	0,00	399.103,89
11	4.045.230,77	464.596,59	0,00	4.509.827,36	4.075.755,61	472.571,75	0,00	4.548.327,36	4.075.755,61	472.571,75	0,00	4.548.327,36
12	234.183,80	15.000,00	0,00	249.183,80	222.087,45	15.000,00	0,00	237.087,45	222.087,45	15.000,00	0,00	237.087,45
13	22.264,01	0,00	0,00	22.264,01	22.531,19	0,00	0,00	22.531,19	22.531,19	0,00	0,00	22.531,19
14	52.650,65	0,00	0,00	52.650,65	52.806,10	0,00	0,00	52.806,10	52.806,10	0,00	0,00	52.806,10
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55.407,92	0,00	0,00	55.407,92	54.123,61	0,00	0,00	54.123,61	54.123,61	0,00	0,00	54.123,61
50	9.840,88	0,00	65.150,13	74.991,01	44.491,94	0,00	227.949,99	272.441,93	44.491,94	0,00	227.949,99	272.441,93
60	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84
99	0,00	0,00	2.336.208,03	2.336.208,03	0,00	0,00	1.757.042,54	1.757.042,54	0,00	0,00	1.757.042,54	1.757.042,54
TOTALI	6.664.128,06	622.547,86	5.066.426,00	12.353.101,92	6.712.451,84	508.821,75	4.650.060,37	11.871.333,96	6.712.451,84	508.821,75	4.650.060,37	11.871.333,96

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.491.117,31	35.331,98	0,00	1.526.449,29
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.765,95	0,00	0,00	41.765,95
4	531.974,12	23.484,61	0,00	555.458,73
5	86.102,86	0,00	0,00	86.102,86
6	73.169,69	420.022,72	0,00	493.192,41
7	0,00	2.819,25	0,00	2.819,25
8	0,00	63.314,07	0,00	63.314,07
9	1.130.045,98	10.713.592,31	0,00	11.843.638,29
10	1.023.216,14	236.263,83	0,00	1.259.479,97
11	4.880.903,51	2.937.265,48	0,00	7.818.168,99
12	441.937,46	135.930,40	0,00	577.867,86
13	44.571,46	0,00	0,00	44.571,46
14	239.517,90	0,00	0,00	239.517,90
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	9.840,88	0,00	65.150,13	74.991,01
60	0,00	0,00	2.665.067,84	2.665.067,84
99	0,00	0,00	2.437.797,67	2.437.797,67
TOTALI	9.994.163,26	14.568.024,65	5.168.015,64	29.730.203,55

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni patrimoniali del Comune.

L'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, testualmente recita:

- 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.*
- 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse*

pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Gli immobili comunali destinati alla valorizzazione/alienazione per il triennio 2021-2023 sono i seguenti:

- a) Ex edificio scolastico dell'infanzia in Fraz. Paggese identificato al NCEU al foglio di mappa n°47 con la particella n°267 stimato in € .199.883,70;
- b) Porzione di area comunale ubicata nel Capoluogo ed identificata al NCT al foglio di mappa n°60 con porzione del mappale n°718 per una superficie di circa mq. 530, come meglio evidenziato nell'allegato estratto di mappa, stimata in € 12,00/mq per complessivi € 6.360,00;
- c) Ex edificio scolastico (scuola primaria) in Fraz. Centrale identificato al NCEU al foglio di mappa n°35 con la particella n°888 stimato in € 400.000,00;
- d) Area edificabile – ex edifici ERP (baracche)- destinazione PRG zona B2 identificata al NCT al foglio di mappa n°35 con la particella n°349 della superficie catastale di mq. 997, stimata in € 30,00/mq e complessivi € 29.910,00.
- e) Immobile ubicato nel Capoluogo in via Garibaldi n°3 P.R., identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa n°59 con la particella n°446 sub 2, vani 5,5, categ. A/3, R.C. € 107,94 valore stimato in € 44.026,62;
- f) Ex edificio scolastico primaria in Frazione Tallacano, non accatastato al N.C.E.U., ma insistente sulle particelle n°199,200 e 201 del foglio di mappa n°19. Importo stimato in € 140.377,25;
- g) Ex edificio scolastico primaria in Frazione Casaduna, non censito al N.C.E.U., ma insistente sulla particella n°873 del foglio di mappa n°110. Importo stimato in € 170.644,09.
- h) Quota parte (68,50%) del complesso edilizio ubicato in Frazione Cocoscia distinto al foglio di mappa n°34 con le seguenti particelle: NCEU n°131/2, 134, 135; NCT n°132, 136, 137; foglio di mappa n°45 particelle n°252, 254; Importo stimato € 986.638,48;
- i) Porzioni di strada pubblica comunale in Frazione Quintodecimo per una superficie di complessivi mq 18 circa. Importo stimato € 10,00/mq per complessivi € 180,00;
- j) Porzione di strada pubblica comunale in Frazione Favalanciata per una superficie di circa mq.10 nel foglio di mappa n°54. Importo stimato in € 10,00/mq per complessivi € 100,00;
- k) Porzione di strada pubblica (scalinata pedonale) in Frazione S.Maria per una superficie di circa mq 15 nel foglio di mappa n°47: importo stimato in € 20,00/mq per complessivi € 300,00;
- l) Porzione di area pubblica comunale in Frazione S.Martino per una superficie di circa mq 10,00 circa. Importo stimato in € 20,00/mq per complessivi € 200,00 circa;
- m) Lotto 10 P.I.P. Corneto per una superficie di mq. 1.498. Importo unitario € 9,03/mq. Complessivamente € 13.526,94, censita al NCT al foglio di mappa n°35 con la particella n°1071.
- n) Porzione strada pubblica comunale in Frazione Agore censita al foglio di mappa n°4 con particella porzione ramo strade pubbliche per una superficie presunta di mq 25. Classificazione da PRG: centro storico A; Valutazione unitaria € 20,00/mq; totale complessivo presunto € 500,00;
- o) Porzione strada pubblica comunale in Frazione Cocoscia censita al foglio di mappa n°34 con particella porzione ramo strade pubbliche per

una superficie presunta di mq. 16; Classificazione da PRG: Centro storico A; Valutazione unitaria € 20,00/mq; Totale complessivo presunto € 320,00;

p) Reliquato stradale in Frazione Pozza censito al foglio di mappa n°105 con porzione di particella ramo strade pubbliche per una superficie presunta di mq 5,00; Classificazione da PRG: Zona Agricola E; Valutazione unitaria € 5,00/mq; Totale complessivo presunto € 80,00.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Ai sensi del novellato art. 233 bis del Dlgs. 267/00 e s.m.i. l'Amministrazione non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, quindi non si rende necessario la determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

La legge finanziaria (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ai commi 594 a 599 dell'articolo 2 ha previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui anche i Comuni, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali ed informatiche (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.);
- telefonia fissa e mobile;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il presente piano è stato elaborato dopo un'attenta ricognizione della situazione esistente con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni strumentali e informatiche che corredano le stazioni di lavoro sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l'utilizzo delle suddette dotazioni, rilevando che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali.

Si fa rilevare che da diversi anni sono stati attuati provvedimenti che hanno consentito di migliorare notevolmente l'efficienza delle attrezzature informatiche in uso agli uffici comunali e ridurre le spese per il funzionamento degli uffici.

Acquisto di beni

Per gli acquisti di beni, comprese le strumentazioni informatiche quali server, apparati attivi di rete, personal computer e periferiche, l'Ente è intenzionato ad avvalersi in futuro degli strumenti Consip "convenzioni" o in alternativa del Mercato elettronico.

Naturalmente per gli acquisti di apparecchiature per le quali si evidenzia una particolare criticità nelle manutenzioni o si richiede una specifica competenza tecnica per la configurazione, vengono valutate procedure di acquisto tradizionali.

Sempre al fine di contenere i costi si potrà acquistare carta riciclata per predisposizioni di corrispondenza e documenti.

Inoltre sono state acquisite a noleggio alcuni apparecchi quali le fotocopiatrici, a prezzi più vantaggiosi.

Il sistema del noleggio è, in questo caso, molto più conveniente rispetto all'acquisto, in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione; inoltre alla fine del periodo il comune può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione.

Strategie e strumenti per la condivisione e azioni finalizzate alla dematerializzazione

La rete locale dell'Ente permette la condivisione dei dati e delle strumentazioni da parte di tutti gli Uffici. Questa politica consente di mantenere una buona efficienza operativa garantendo agli operatori la disponibilità di strumenti di lavoro sempre efficienti e nel contempo di contenere le spese di manutenzione

Si prevede di potenziare la possibilità di condivisione anche in un'ottica di risparmio.

Per la condivisione di documenti e banche dati con le altre amministrazioni sono state nel tempo adeguate le dotazioni di software (es. protocollo informatico).

Particolare attenzione verrà posta ancora per il prossimo triennio all'obiettivo di dematerializzazione dei documenti, per giungere alla gestione documentale informatica e migliorare l'efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione della produzione di copie cartacee, che portano ad una riduzione dei costi sia per il personale che potrà essere utilizzato per altre attività che per i materiali (carta, consumabili della stampante). A tal fine sarà incentivato l'utilizzo, anche interno, di e.mail.

Sarà ultimato il processo di adozione di atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordinanze) in formato elettronico e digitale.

Sarà potenziato e migliorato il sito istituzionale dell'Ente, in modo da offrire servizi on line e informazioni ai cittadini senza costi.

Gli Uffici comunali si sono adeguati agli strumenti di Posta Elettronica Certificata e Firma digitale.

È ormai prassi preferire lo strumento della posta elettronica certificata alle tradizionali raccomandate. Si prevede in futuro di accrescere questa prassi.

Software

Nella scelta dei prodotti software per la gestione documentale e la produttività individuale, ove possibile, ci orienterà a soluzioni con licenza d'uso "freeware" e database di tipo "open source", come indicato nelle direttive CNIPA.

Telefonia mobile

L'art. 2 comma 595 della L. 244/07 prevede che nei piani triennali per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (comma 594) sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

L'Ente ha già deciso di rinunciare all'utilizzo di telefoni di servizio.

Ove tale servizio sarà in futuro ripristinato ci si atterrà scrupolosamente alle prerogative sopra indicate.

Parco macchine

L'Ente dispone di diversi automezzi strettamente funzionali allo svolgimento delle proprie prerogative.

Per il 2020 si prevede la sostituzione di un automezzo non più utilizzabile ed indispensabile per la gestione del territorio non realizzata nel 2019. Sono comunque previste ulteriori dismissioni.

Tanto per le riparazioni quanto per gli acquisti di carburante si valuteranno le migliori offerte sul mercato.

Beni Immobili

Per i beni immobili si rimanda al piano di valorizzazione e alienazioni.

Tutto il sopra esposto piano dovrà naturalmente conciliarsi con le esigenze scaturite dalla gestione dell'emergenza sismica.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Nessuno.

COMUNE DI ACQUASANTA TERME, lì 30/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale